Cassazione Civile Sez. VI - 5, Ordinanza 23/7/2012 n. 12859

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI AUGUSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Delib. di G.M. n. 111 del 2010 e delega a margine del ricorso, dall'Avv. Innocenti Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.8, presso lo studio dell'Avv. D'Andrea Antonella;

- ricorrente -

contro

AEROVIAGGI SPA con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti Milana Tiziana e Armao Liborio, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Di Capo Le Case n. 3;

- controricorrente -

e SAN GIORGIO SPA con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

Avverso la sentenza n.276/16/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione n. 16, in data 27/10/2009, depositata il 24 novembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2012 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, l'Avv. Umberto Monacchia, delegato dell'Avv. Innocenti, per il ricorrente;

Sentito, altresì, l'Avv. Franco Antonio Todaro, delegato dell'Avv. Armao, per la controricorrente Aeroviaggi;

Presente il P.M. Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha espresso adesione alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.2414/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

- 1 E' chiesta la cassazione della sentenza n.276/16/2009, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione Staccata di Siracusa n. 16 il 27.10.2009 e DEPOSITATA il 24 novembre 2009. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello della società Aeroviaggi spa, ritenendo illegittimo e disapplicando il Regolamento Comunale, sulla base delle cui disposizioni era stato emesso l'accertamento.
- 2 Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell'avviso di pagamento TARSU dell'anno 2004, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
- 3 L'Aeroviaggi spa, resiste e, giusto controricorso, chiede il rigetto dell'impugnazione.
- 3 bis L'intimata San Giorgio spa, non ha svolto difese in questa sede.
- 4 La CTR ha annullato l'atto impositivo, ritenendo che lo stesso fosse stato emesso sulla base di un regolamento comunale illegittimo e, come tale, da disapplicare.

Segnatamente, alla base di tale opinamento era la considerazione che la norma regolamentare che aveva consentito una diversificazione tariffaria, ritenuta irragionevole e rilevante, tra i locali ad uso abitativo (Euro 1,12 mq) e quelli destinati ad esercizi alberghieri (Euro 4,24 mq), risultava essere illegittima in quanto confliggente con il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 68.

Tale decisione sembra fare malgoverno del principio secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime; la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei (regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. n. 5722/2007).

5- Il ricorso può, quindi, essere definito in camera di consiglio, proponendosene l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso, le memorie depositate da ultimo dalle parti e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l'effetto e nei sensi indicati, va cassata la decisione di appello e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, la quale procederà al riesame e, quindi, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua affermati, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.